

Alessandro Barbero
Vassalli, nobili e cavalieri fra città e campagna. Un processo nella diocesi di Ivrea all'inizio del Duecento

[A stampa in "Studi Medievali", XXXIII (1992), pp. 619-644 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

1. Il 30 giugno 1211 due vassalli del vescovo di Ivrea, Oberto Raimondo e Boamondo del Solero, nella loro qualità di "pares" della curia episcopale, pronunziarono sentenza arbitraria nella causa intentata da Giacomo Carta, procuratore del vescovo, contro Bongiovanni e Ottone, figli di Gribaldo e Gebellina d'Albiano. Secondo il Carta, i due fratelli erano obbligati a tenere un ronzino a disposizione del vescovo, in servizio del feudo che tenevano dalla chiesa di Ivrea, "asserens illos tenere feudum de roncino"; mentre i convenuti si impegnavano a provare "quod multo tempore tenuerunt feudum gentiliter". La sentenza non contiene ulteriori informazioni, poiché gli arbitri si limitarono a dichiarar degni di fede i testimoni del vescovo, condannando i due fratelli alla prestazione contestata. Ma quattro mesi dopo, il 29 ottobre 1211, i medesimi arbitri procedettero ad ascoltare nuovamente venti testimoni convocati dal Carta, segno che Bongiovanni e Ottone dovevano essersi appellati contro la condanna; e in occasione del nuovo interrogatorio, e della successiva sentenza i termini della questione sono meglio precisati. Il procuratore dichiara che i fratelli sono tenuti a servire il vescovo con un ronzino, mettendo cioè a disposizione un cavallo da soma per il trasporto dei bagagli, "quia feudum scutiferi erat"; mentre gli accusati rifiutano una prestazione che giudicano socialmente squalificante, affermando che i loro predecessori erano nobili, e sottintendendo una disponibilità a servire piuttosto con armi e cavalli da battaglia, che sarà poi esplicitamente evocata da qualche testimone¹.

Il problema è dunque di decidere se Bongiovanni e Ottone appartengano a quella categoria di vassalli contadini, gli "scutiferi" appunto, su cui si è soffermato alcuni anni or sono François Menant, e siano dunque da considerare come rustici agiati sì, ma pur sempre sottoposti alla coercizione signorile², o se la loro dipendenza non abbia termini più onorevoli, e tali da sottrarli ad ogni connotazione servile: in breve, "utrum tenerent gentiliter vel vilaniter", per riprendere l'espressione usata da un testimone nel corso del processo³. La documentazione relativa alla causa rappresenta una testimonianza rilevante della penetrazione di linguaggio e consuetudini feudali nella società rurale, e come tale è stata utilizzata a suo tempo da Piero Brancoli Busdraghi e da Renato Bordone; a sua volta, Francesco Panero ha analizzato le informazioni che essa offre sullo

¹I documenti del processo sono pubblicati da F. Gabotto, *Le carte dell'archivio vescovile di Ivrea*, Pinerolo, 1900 (B.S.S.S., 5), docc. 59 (prima sentenza, 30 giugno 1211), 60 (deposizioni dei testimoni, 29 ottobre 1211), 64 (seconda sentenza, 4 maggio 1212) e 65 (placito del vescovo, 4 maggio 1212). La trascrizione non è sempre affidabile, come ho potuto verificare sugli originali attualmente conservati presso la Biblioteca Capitolare d'Ivrea, scaffale LXXII, mazzo I. Le correzioni più significative sono segnalate in nota; in generale tutti i passi citati nel testo, in caso di discordanza con la lezione del Gabotto, s'intendono corretti sugli originali.

²F. Menant, *Les écuyers (scutiferi), vassaux paysans d'Italie du Nord au XIIe siècle*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIe s.)*, Rome, 1980, pp. 285-297; si veda anche G. Fasoli, *Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali nell'Italia nord-orientale*, in *Storia d'Italia Einaudi, Annali 6: Economia naturale, economia monetaria*, Torino, 1983, sp. p. 70. La documentazione di Ivrea introduce qualche variante nel panorama delineato dal Menant: nel nostro caso lo "scutifer" non è un combattente, ma esclusivamente un uomo del seguito, addetto alle salmerie; e soprattutto resta pienamente soggetto agli oneri vicinali imposti dal signore a tutti i rustici (cfr. invece le conclusioni del Menant, op. cit., p. 287 e n.).

³La qualifica di "villanus", in questa zona, è sinonimo di "rusticus": si veda ad esempio la causa mossa dal prevosto e dall'arcidiacono della chiesa d'Ivrea, nel 1166, contro i rappresentanti della comunità di Piverone, e contro "rusticos eiusdem ville Piveroni quamplures, quia dicebant predictus prepositus et archidiaconus quod predicti vilani debent dare regale fodrum prenominate ecclesie" (E. Durando, *Le carte dell'archivio capitolare d'Ivrea fino al 1230*, Pinerolo, 1902 (B.S.S.S., 9), doc. 21). Poco più tardi, in una ristretta area a sud-est di Torino è documentata una forma di concessione a coltivatori, dalle connotazioni fortemente restrittive per il concessionario, qualificata nei documenti di "vilania de Pedemonte" (cfr. diversi contratti di investitura "nomine vilanie de Pedemonte", o, ancora, "secundum usum et consuetudinem Pedemontis, scilicet ad modum vilanie", tutti per beni situati fra Moncalieri, Testona e Nichelino, e datati fra il 1239 e il 1291, in F. Cognasso, *Cartario della abazia di S. Solutore di Torino (1006-1303)*, Pinerolo, 1908 (B.S.S.S., 44), docc. 110, 122, 123, 143, 181).

sviluppo del comune rurale⁴. Se ritengo utile proporre una nuova, e più approfondita analisi, ciò dipende dall'inegabile consonanza che è dato riscontrare fra la problematica sottostante a questo processo del 1211 e la discussione, oggi ripresa con rinnovata energia grazie soprattutto ai lavori di Stefano Gasparri, circa la natura della cavalleria, e di conseguenza della nobiltà, in Italia⁵.

Gli arbitri scelti dai fratelli di Albiano e dal procuratore del vescovo d'Ivrea procedettero infatti a interrogare i testimoni sulla base di un assunto implicito, rivelato assai chiaramente dalle risposte degli interrogati. Fra coloro che tenevano terra dalla chiesa d'Ivrea, si dava per scontata l'esistenza di una fascia di privilegio dipendente dalla tradizione cavalleresca della famiglia: una tradizione, si badi, non legata in primo luogo all'addobramento, bensì al servizio militare prestato al vescovo, come contropartita del feudo concesso. Non per nulla gli interrogatori mirano prima di tutto a stabilire senza possibilità di equivoci la natura del feudo tenuto dai due fratelli: "utrum sit feudum runcini vel dextrarii, vel sit servum seu liberum", come dirà un altro testimone. Il ricorso alla terminologia della libertà e della servitù esprime molto chiaramente l'idea di un solco che separa, fra quanti risiedono sulle terre del vescovo, i pochi che in virtù della propria dipendenza onorevole sfuggono agli obblighi signorili, e possono dunque considerarsi pienamente liberi, dai molti che soggiacciono a una dipendenza più pesante e articolata, e possono perciò all'occasione esser detti servi, in quell'accezione ampia che identifica la servitù con la soggezione alla giurisdizione e al prelievo signorile⁶.

Ma anche senza far ricorso a questa terminologia, che a dir la verità ricorre solo eccezionalmente nelle carte processuali, è chiaro che la questione non è soltanto quella, squisitamente tecnica, di stabilire la categoria in cui rientra il feudo concesso a Bongiovanni e Ottone; bensì implica una decisione giudiziaria sulla loro condizione personale. Fin dall'inizio il processo mira a distinguere tra una dipendenza personale che si esprime attraverso obblighi pesanti, in parte arbitrari e comunque non onorevoli, e una dipendenza, come la prima legata al possesso ereditario di terre in concessione, ma che non esige come contropartita alcun obbligo personale, fatta eccezione per una collaborazione militare dalle connotazioni libere e onorevoli: ed è tale perciò da evocare nel linguaggio degli interessati una terminologia nobiliare.

Non è di poco rilievo, a questo proposito, che la causa sia stata discussa da arbitri designati di comune accordo, e appartenenti entrambi alla curia vassallatica del vescovo di Ivrea, anzi entrambi cavalieri addobbati, come suggerisce il titolo di "dominus" che precede i loro nomi: rifiutando il servizio del ronzone, Bongiovanni e Ottone rivendicano appunto la propria appartenenza alla cerchia privilegiata dei vassalli episcopali, quelli di tradizione cavalleresca, e come tali hanno il diritto di essere giudicati dai propri pari. Persa la causa, si troveranno ricacciati nelle file della comunità contadina, assoggettati come gli altri rustici al potere signorile, benché pur sempre detentori di un "feudum scutiferi" che li colloca in una posizione distinta rispetto agli altri. Non è certo un caso se qualche anno dopo, nel 1221, Bongiovanni sarà nuovamente condannato, e questa volta non da arbitri scelti di comune accordo, bensì, più sbrigativamente, dal giudice del vescovo, a prestare una serie di opere nel castello e nel villaggio insieme agli altri "vicini" di Albiano, comprese le più gravose, "silicet purgando puteum et fosata". Tutte prestazioni cui l'uomo, a suo tempo, aveva cercato di sfuggire rivendicando la natura nobiliare della sua

⁴P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano, 1965, p. 142; R. Bordone, *Lo sviluppo delle relazioni personali nell'aristocrazia rurale del regno italico*, in *Structures féodales* cit., p. 242; F. Panero, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli, 1990, pp. 201-4.

⁵S. Gasparri, *I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma, 1992.

⁶Pur senza esser detta esplicitamente servile, la condizione dei rustici soggetti alla giurisdizione signorile è contrapposta alla piena libertà in atti celebri come, ad esempio, l'affrancamento di tutti i rustici del territorio di Vercelli, nel 1243 (HPM, XVI/2, Torino, 1876, c. 1315): cfr. P. Cammarosano, *Le campagne nell'Italia comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV)*, Torino, 1974, pp. 58-74. Si tenga presente tuttavia l'avvertenza di Francesco Panero, che sottolinea come la dipendenza collettiva dei rustici dall'autorità signorile configuri una dipendenza ben diversa dalla vera e propria servitù personale, a quella data già quasi del tutto scomparsa nel Piemonte settentrionale: cfr. F. Panero, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna, 1984, sp. p. 275; Id., *Servi e rustici* cit., pp. 55-64, 221-225; Id., *La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: un problema di storia comparata*, in *Studi Storici*, 32 (1991), pp. 818 sgg.

dipendenza, ma cui sarà invece irrevocabilmente condannato, “cum esset de villa Albiani, nec inveniretur contrarium quod ipse sit exemptus”⁷.

Nelle campagne intorno a Ivrea c'è dunque chi tiene terra dal vescovo “gentiliter”, e cioè in cambio di un servizio onorevole a cavallo, che non è soltanto misura della ricchezza, ma comporta una consuetudine familiare con le armi e consente di sfuggire agli obblighi vicinali, più o meno gravosi e soprattutto non privi di connotazioni umilianti, imposti ai rustici; e c'è chi tiene terra dal vescovo “vilaniter”, a condizioni cioè che non consentono in alcun modo di vantare uno statuto privilegiato rispetto alla maggioranza degli abitanti. Poco importa che fra questi ultimi alcuni, in cambio della terra, siano tenuti a prestar servizio con un cavallo da soma; questo servizio è qualitativamente così diverso da quello dei nobili da non configurare in alcun modo una promozione sociale, anche se poi, nei fatti, una confusione era naturalmente possibile, come dimostra, comunque la si legga, proprio la vicenda di Bongiovanni d'Albiano.

E' probabile che un'indagine condotta con i medesimi criteri su altre zone dell'Italia settentrionale porterebbe alla luce una bipartizione dei dipendenti rurali analoga a quella riscontrata nel nostro caso. Così, per non citare che un documento famoso, la convenzione del 1102 fra la badessa di S. Sisto e gli uomini di Guastalla istituisce fra i dipendenti del monastero un discrimine assai simile a quello che si rileva un secolo dopo fra i dipendenti della chiesa d'Ivrea: la badessa infatti, rivolta a tutti coloro “qui equum convenientem armis retinere voluerint ad ecclesie sueque libertatem tuendam”, riconosce il carattere onorevole della loro dipendenza, concedendo “omnia que possident pro feudo cum omni honore habere”, e distingue esplicitamente questi vassalli militari dagli “agricole” soggetti a una molteplicità di prestazioni onerose⁸.

Ora, non sembra fuori luogo evidenziare una certa aria di famiglia fra i criteri del privilegio giuridico e sociale in uso in queste campagne dell'Italia settentrionale, e gli analoghi criteri che nel corso del Duecento cominceranno a essere formalizzati negli statuti comunali. Stefano Gasparri ha mostrato che la maggior parte delle città italiane riconoscono una condizione privilegiata a chi presta servizio con cavalli da guerra, purché, si precisa di solito, quel servizio non indichi semplicemente la mera possibilità economica di mantenere un cavallo, ma sia prestato per tradizione familiare, e sostenuto da consuetudini di vita adeguate; e in tal caso il linguaggio degli statuti ricorre senz'altro, come quello del processo di Albiano, a una terminologia nobiliare per designare la cerchia dei privilegiati, di coloro cioè che, abbiano o no ricevuto personalmente l'addobbamento di rito, appartengono comunque a famiglie che da generazioni prestano servizio in guerra con armi e cavalli⁹.

Non mancano, nella documentazione analizzata dal Gasparri e prima di lui dal Tabacco, esempi che rimandano a quello di Bongiovanni e Ottone, e del processo intentato contro di loro nel 1211. E' il caso di quel Tolosano di Giovanni Gianelli, elencato fra gli uomini di Passignano nel 1233, e di cui si dice che è “miles nobilis et habet equum”, così esplicitamente distinguendolo dagli altri sette abitanti del luogo che tengono, sì, un cavallo in servizio del comune di Firenze, ma non possono contare su una consolidata tradizione familiare. E' vero che proprio nel caso di Tolosano quella tradizione parrebbe per lo meno discutibile, visto che il nonno paterno era stato a quanto pare un fabbro; ma quel nonno nel 1156 aveva giurato fedeltà all'abbazia di Passignano, e ne aveva ricevuto un'investitura “nomine beneficium”. Proprio attraverso questa via, forse, “si precisò un servizio cavalleresco ereditario, qualificato perciò come nobile”, come ha osservato il Tabacco¹⁰.

⁷Gabotto, op. cit., docc. 100 e 101.

⁸L. Astegiano, *Codice Diplomatico Cremonese*, II, Torino, 1898 (HPM, s. II, XXII), p. 63, n. 27. Cfr. Cammarosano, op. cit., p. 36. La bipartizione dei dipendenti rurali in “militēs” e “rustici”, o “pagenses”, sulla base del servizio richiesto e dei privilegi concessi, è stata segnalata con estrema chiarezza in altre aree del Piemonte: cfr. R. Bordone, *Lo sviluppo delle relazioni personali nel territorio del comitato di Bredulo: domini, milites, pagenses*, in *Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo*, 85 (1981), pp. 315-323, e per la zona di Biandrate Panero, *Servi e rustici* cit., pp. 165-171. Non dissimile, in tutt'altra zona d'Italia, la situazione delle comunità rurali laziali studiate da A. Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIV*, Napoli, 1988, pp. 187-217.

⁹Gasparri, op. cit., pp. 111-133.

¹⁰G. Tabacco, *Nobili e cavalieri a Bologna e Firenze tra XII e XIII secolo*, in *Studi Medievali*, s. III, 17 (1976), p. 69 n.

A sua volta il Gasparri, pur non condividendola appieno, non ritiene di dover escludere questa ipotesi, e la commenta in termini che mi paiono piuttosto indicativi. "Potrebbe essere andata effettivamente così, ed in questo caso avremmo una sorta di parallelismo tra città e contado, in quanto - sia pure rafforzata tramite la via del nesso feudale - la nobiltà di Tolosano si definirebbe comunque tramite un servizio cavalleresco familiare, ripetuto per più generazioni". Il Gasparri preferisce poi interpretare la condizione privilegiata di Tolosano, secondo l'itinerario più consueto in ambito cittadino, come frutto di un servizio a cavallo prestato dalla famiglia, già in passato, direttamente al comune fiorentino, anziché all'abate di Passignano; il parallelismo da lui colto tra i meccanismi di formazione della nobiltà in ambito rurale e in ambito cittadino non è per questo meno illuminante. Semmai si può aggiungere che quel "nesso feudale" ch'egli scorge nel rapporto tra la famiglia di Tolosano e l'abbazia non è un elemento esterno, che vada ad aggiungersi al servizio cavalleresco, ma è precisamente la forma consueta di quest'ultimo nell'ambito rurale: poiché è in cambio del feudo che una famiglia di tradizione cavalleresca presta ereditariamente il proprio servizio in armi. Nel 1207 l'abate di Breme, investendo alcuni vassalli di beni in Savigliano, Pollenzo e S. Vittoria, precisa che ciascuno di loro "pro ipso feudo debet servire ipsi abati et suo successori per abbaciam cum equis et armis, ut est mos millitorum suo domino servire"¹¹. Allo stesso modo, Bongiovanni d'Albiano voleva provare la natura nobile, e non rusticana, della sua dipendenza appunto col dimostrare che i suoi avi, in cambio del feudo che tenevano dalla chiesa d'Ivrea, avevano servito con cavalli da guerra, e non con ronzini da soma.

E' opportuno mettere meglio in luce quel parallelismo fra città e campagna che il Gasparri ha per un momento segnalato, per poi tornare a concentrare la sua attenzione su quell'ambiente urbano che costituiva il solo oggetto dichiarato della sua ricerca. Nelle città si configura come privilegiata, anche a fini fiscali, la cerchia delle famiglie che per tradizione prestano servizio a cavallo negli eserciti comunali; tutti gli altri, per quanto diverse le loro condizioni, non sono che semplici cittadini. Nelle campagne, almeno là dove è prevalente l'egemonia politica e fondiaria del vescovo o del monastero vicino - ma nulla impedisce d'immaginare una situazione analoga fuor da ogni intervento ecclesiastico, ad esempio nell'area di egemonia di un dinasta laico - si configura come privilegiata la cerchia delle famiglie che per tradizione prestano servizio militare al signore, con armi e cavalli; tutti gli altri, per quanto diverse le loro condizioni, non sono che rustici, vincolati da pesanti obblighi collettivi, quand'anche alcuni di loro tengano la propria terra a condizioni particolari, e in cambio di un servizio di natura diversa, come quel servizio del ronzino richiesto agli "scutiferi".

L'analisi del processo del 1211, su cui torneremo in dettaglio fra breve, consente di spingere oltre il parallelismo. Essa mostra che, in campagna come in città, il linguaggio dei notai tende a riservare le qualifiche nobiliari alla cerchia delle famiglie di tradizione militare; in campagna come in città, l'addobramento si ritrova come prassi consueta soltanto in questa cerchia, ma non costituisce elemento preponderante rispetto al peso della pura e semplice tradizione militare, sanzionata giuridicamente, in campagna, dal possesso d'un feudo militare, in città dall'iscrizione, ripetuta di generazione in generazione, sui registri delle cavallate. In campagna come in città, infine, la stratificazione sociale che ne risulta non è immobile, poiché può accadere che un nobile impoverito non sia più in grado di assicurare il servizio tradizionalmente prestato dagli avi, come pure che nuove famiglie cerchino di far dimenticare il divario che in passato li separava dai privilegiati. Ciò doveva essere più facile in città, dove era sufficiente il passare del tempo e l'adozione di uno stile di vita adeguato perché la semplice iscrizione alle cavallate si tramutasse in una pretesa di nobiltà, e molto più difficile invece in campagna, dove si trattava di alterare lo statuto giuridico del feudo.

Proprio questa, in ultima analisi, risulta la sola differenza rilevante: in campagna, dove l'autorità è in mano al "dominus loci", la tradizione cavalleresca di una famiglia si esplica attraverso la subordinazione vassallatica al signore e il possesso di un feudo militare, mentre in città è sufficiente il servizio prestato direttamente al comune, per più generazioni, a consolidarla. Non è un caso che quando un cavaliere, di famiglia originariamente radicata nella campagna e dipendente, in un modo o nell'altro, dall'autorità signorile, si trasferisce nell'ambito cittadino, il rapporto vassallatico tenda a essere passato sotto silenzio, a vantaggio di quell'impegno militare a

¹¹L. C. Bollea, *Cartario della abazia di Breme*, Torino, 1933 (B.S.S.S., 127), docc. 111-114.

favore del comune che in città è percepito come ben più sicuramente costitutivo di una condizione nobiliare: è il caso del Tolosano Gianelli ricordato dal Gasparri, e anche di quell'Ughetto di Sarna studiato dal Tabacco, che da servo del monastero di santa Fiora divenne cavaliere e cittadino di Arezzo, e per il quale non a caso, una volta compiuta l'inurbazione, "l'esistenza di un rapporto vassallatico-feudale non appare in alcun modo come elemento costitutivo nella definizione della nobiltà"¹².

Il caso di Bongiovanni e Ottone d'Albiano può forse servire a illustrare un analogo processo di mobilità sociale, tutto giocato però nell'ambito rurale, senza complicazioni cittadine: poiché non è chiaro se dobbiamo considerare i due fratelli come i discendenti di una famiglia di tradizione militare, decaduta e ricacciata nelle file della comunità contadina, o invece come rustici che dopo essersi elevati alla condizione di "scutiferi" tentano senza successo il gran salto, facendo passare il loro feudo per un vero e proprio feudo militare. Forse anzi la loro famiglia incarna, sull'arco di diverse generazioni, entrambi i processi: sono dei rustici che hanno fatto fortuna, e hanno adottato per lungo tempo i comportamenti propri dei nobili, finché il peso morto del servizio socialmente squalificante annesso in origine alle loro terre non li ha ricacciati verso il basso. Ma per rendere più concreta questa discussione, è tempo di tornare alle carte del processo, e di offrirne un'analisi dettagliata.

2. Il verbale delle testimonianze ascoltate il 29 ottobre 1211, nel palazzo episcopale d'Ivrea, in presenza fra gli altri di Oberto, gastaldo del vescovo ad Albiano, comprende le deposizioni di diciannove testimoni, fra cui un cavaliere, ser Meardo, due canonici della cattedrale, ser Bonizo e Rodolfo Caudera, e un notaio, Aldeprando¹³. Tutti sono interrogati, in primo luogo, circa il servizio prestato dal padre di Bongiovanni e Ottone, Gribaldo, e dal nonno, Giovanni di Rondissone, in cambio del feudo che tenevano dalla chiesa d'Ivrea. Tre testimoni ricordano Giovanni di Rondissone, che in due delle tre deposizioni è designato col titolo di "dominus", abitualmente riservato ai sacerdoti e ai cavalieri addobbati; e almeno uno di loro non ha dubbi sul fatto che l'uomo vivesse come un nobile: il notaio Aldeprando "vidit dominum Iohannem de Rondeçone stare ad Albianum bene et gentiliter ad domum suam et dicit quod non vidit inde aliquod placitum excepto quod suprascriptus Iohannes semel accommodavit runcinum domino episcopo Gaymario". Il ronzino, dunque, sarebbe stato sì procurato al vescovo, ma in prestito, e per un favore personale, da un uomo ben lontano dal credere che qualche decennio dopo i suoi nipoti sarebbero stati trascinati in giudizio per imporre loro ereditariamente un'analoga prestazione. Ma un altro teste, Pelagallo, ha una storia diversa da raccontare: egli "vidit quod episcopus Gaymarius rapuit boves et vacas domini Iohannis de Rondeçone avi Boni Iohannis", a titolo di risarcimento "quod non poterat habere roncium, et tantum tenuit quod dictus Iohannes iuravit

¹²G. Tabacco, *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, in *Studi Medievali*, s. III, 15 (1974), p. 3.

¹³I testi elencati sono per la verità venti, ma uno si limita a confermare la deposizione di un "dominus Gregorius" (certamente l'omonimo canonico della cattedrale più volte documentato in quegli anni), di cui non si trova traccia nel documento; sicché le deposizioni effettivamente registrate risultano soltanto diciannove. "Dominus Meardus" è verosimilmente da identificare con quel "dominus Meardus Ferrarius" che nel 1208 riconobbe davanti a un notaio i feudi che teneva, fra l'altro, dalla chiesa d'Ivrea, dai signori di Vallaise, dai signori di Settimo e da diversi altri "domini" della zona (Gabotto, op. cit., doc. 51). "Dominus Bonecius Yporiensis canonicus", che nel 1211 dichiara di avere circa 43 o 44 anni, è documentato in un gran numero di carte almeno dal 1187 al 1230, e appartiene alla potente famiglia cittadina dei Solero: cfr. per gli estremi cronologici Durando, op. cit., docc. 48 e 164, e per l'appartenenza familiare Gabotto, op. cit., doc. 63. Rodolfo Caudera, cui i notai riconoscono solo saltuariamente il titolo di "dominus", poiché non era prete ma soltanto diacono, è membro del capitolo almeno dal 1209 al 1225: Durando, op. cit., docc. 91 e 147; al momento del processo, "interrogatus quot annos habet, respondit quod credit habere plus .L.". Aldeprando, o Oldeprando, che dichiara sessant'anni e più, è uno dei notai più attivi a Ivrea, soprattutto per conto del vescovo, nell'ultimo quarto del XII secolo e nel primo decennio del XIII; su di lui cfr. ad esempio Gabotto, op. cit., docc. 21 e 54. Un altro teste, Bonagente, è quasi certamente da identificare con "dominus Bonagens" figlio del fu "dominus Oddo de Solerio", ed è dunque anch'egli, probabilmente, un cavaliere della famiglia del Solero (cfr. op. cit., docc. 56, 61, 63). Altri testimoni sono proprietari agiati di Albiano, possessori di allodi oltre che di terre concesse dal vescovo (op. cit., docc. 21, 55 e 68). Nel testo traduco con "ser" il latino "dominus", secondo l'uso corrente nel volgare di allora e attestato in diversi documenti eporediesi (op. cit., docc. 146 e 162).

stare mandato dicti episcopi”¹⁴. Finalmente un terzo testimone dichiara di non saperne abbastanza per decidere la qualità della dipendenza cui era vincolato Giovanni di Rondissone, anche se non c’è dubbio ch’egli era uomo del vescovo: “scit et vidit quod Iohannes de Rondeçone et filii sui tenebant se homines domini episcopi et quod equitabant cum episcopo ubi ipse episcopus volebat, set dicit quod nescit utrum sit feudum runcini vel dextrarii, vel sit servum seu liberum, nisi quia cum episcopo ibant et cum equo et ad pedes”.

Molto più numerose le testimonianze sui figli di Giovanni, cioè Gribaldo e Guidotto, il primo dei quali sarà poi il padre di Bongiovanni e Ottone. Ben undici testimoni su diciannove depongono di aver visto Gribaldo e il fratello cavalcare al seguito del vescovo, con un cavallo acquistato a loro spese, e richiesti di precisare di che cavallo si trattasse sottolineano accuratamente le caratteristiche formali che lo identificavano per un cavallo da soma, e non da battaglia: tutti concordano più o meno letteralmente con Pelagallo nell’affermare che si trattava di un “roncino dosno cum coma tussa et cum mala trussata”. L’espressione può apparire incomprensibile, come avviene spesso quando si impiegano termini tecnici un tempo familiari e oggi caduti in disuso, ma è sufficiente aprire il Du Cange per scoprire che “dosinus” è appellativo di un cavallo che ha lo stesso colore degli asini, e perciò stesso è considerato di qualità scadente; “coma tussa”, o “tunsa” come altrove scrive il medesimo notaio, significa ovviamente che la bestia aveva la criniera rasata. Quanto alla “mala trussata”, l’espressione corrente anche in lingua d’oïl indica i bagagli del vescovo, imballati e caricati sul ronzino; e i testimoni indicano molto chiaramente che farsene carico era un compito riservato agli scudieri¹⁵.

Parrebbe dunque non esservi dubbio sul fatto che Gribaldo e Guidotto erano tenuti a servire il vescovo con un ronzino, al modo degli scudieri; e almeno uno degli undici testimoni aggiunge di aver sentito Gribaldo riconoscere pubblicamente “quod tenebat ab episcopo feudum de runcino”. Ma un altro degli undici non è poi così sicuro che si trattasse di un servizio dovuto in cambio di un feudo: “vidit stare Gribaldum cum episcopo Gaymario cum runcino uno dosno cum coma tunsa, set nescit utrum serviebat ei condicione feudi vel non”. L’unico dato che pareva sicuro, il fatto cioè che il servizio del ronzino fosse stato comunque prestato, diviene incerto nella testimonianza del notaio Aldeprando, il quale interrogato a proposito di Gribaldo “dicit quod stabat ad Veronum et ad Albanum set nescit utrum prestavit runcinum vel non”, pur ammettendo “quod aliquando ivit cum episcopo”; ed è addirittura smentito da Guido d’Occimiano, il quale “sepe frequentabat in domo Gribaldi et in ayra... nec unquam vidit quod teneret equum neque runcinum nec quod pergeret cum episcopo Romam neque ad imperatorem”. Quest’ultima precisazione non contiene nulla di casuale, poiché in quegli stessi anni compaiono nei documenti dell’Italia settentrionale detentori di “feuda roncini” il cui obbligo principale è appunto quello di accompagnare il vescovo quando dovrà recarsi a Roma “vel ad imperatorem”¹⁶: il testimone, dunque, sta impiegando un’espressione di precisa rilevanza giuridica, e il senso della sua deposizione è che nulla permette di credere che Gribaldo fosse investito dal vescovo di un “feudum roncini”.

Le testimonianze, insomma, appaiono per lo meno contraddittorie; tanto più che un altro testimone, il canonico Bonizo, “credit firmiter quod Gribaldus ivit cum episcopo Romam cum suo runcino”, contrapponendosi formalmente alla deposizione appena citata. L’unico dato certo, a questo punto, è che i predecessori di Bongiovanni tenevano un feudo dalla chiesa d’Ivrea; ma a quali condizioni, se cioè “gentiliter vel vilaniter”, non è ancora possibile affermare con certezza. Un

¹⁴Il Gabotto, op. cit., doc. 60, p. 82, trascrive “domini Iohannis de Rondeçone aut Boni Iohannis”, ma nell’originale si legge chiaramente “avi”.

¹⁵Così, ad esempio, un teste “audivit dicere quod Gribaldus pater Boni Iohannis equitabat cum episcopo ferentem malam pro scutifero”. Per l’interpretazione dei termini in questione cfr. Du Cange, *Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis*, III, p. 187 (dove si sottolinea che i cavalli “dosini” sono bestie rustiche, di qualità inferiore), V, p. 190, e VIII, p. 133; J.-F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis Lexikon Minus*, Leiden, 1976, pp. 358, 629, 1046. Per quanto riguarda la qualità del cavallo, osserviamo ancora che secondo un teste Gribaldo e Guidotto servivano il vescovo “cum quodam runcino ferrando quod emerunt a domino Iacobo Bontello, et dederunt in runcinum solidos LX, sicut ipsi dicebant”; ora, negli statuti bolognesi del 1250 il valore di un cavallo da guerra è fissato a 30 lire (Tabacco, *Nobili e cavalieri* cit., p. 43).

¹⁶G. Rippe, *L’évêque de Padoue et son réseau de clientèles en ville et dans le contado (Xe siècle - 1237)*, in *Structures féodales* cit., p. 425, cita a questo proposito due documenti padovani del 1214.

ulteriore elemento è introdotto dalla deposizione di Martino Delfino: il quale afferma bensì di aver visto Gribaldo e Guidotto accompagnare il vescovo Gaimaro “cum suis equis cum malis trossatis quando episcopus eis dicebat”, ma aggiunge, senza apparentemente rilevare la contraddizione, “quod erant boni homines et gentiles”; e interrogato se essi prestavano quel servizio in cambio del feudo che tenevano dal vescovo, “respondit quod nescit, set scit quod erant vassalli”.

Anche in questo caso la precisazione non è, credo, superflua; l'affermazione che Gribaldo e Guidotto erano vassalli del vescovo non equivale al mero riconoscimento ch'essi tenevano un feudo dalla chiesa d'Ivrea. Giuseppe Sergi ha dimostrato che nel regno italico, in un'età precedente, l'appellativo di vassallo qualifica una dipendenza onorevole, e non si applica se non a personaggi di un qualche rilievo sociale, che è impossibile confrontare con i semplici rustici¹⁷; e benché i modi e il lessico del rapporto feudale, sulla soglia del Duecento, si stessero rapidamente diffondendo anche ai rapporti fra proprietari e coltivatori, c'è motivo di pensare che la terminologia più propriamente vassallatica fosse ancora riservata al mondo aristocratico. Perché altrimenti il marchese di Monferrato, ricevendo nel 1178 il giuramento di fedeltà degli uomini di Gamondio, Marengo e Mercato, avrebbe precisato che “iurabunt fidelitatem vassalli ut vassalli, ceteri autem ut paisani”¹⁸? La precisazione introdotta dal teste tenderebbe dunque a sottrarre Gribaldo e Guidotto alla sfera dei rustici, in cui rientrano senza dubbio anche gli “scutiferi”¹⁹, per collocarli piuttosto in quella dei dipendenti di tradizione cavalleresca. Non sarà allora un caso, forse, che proprio questo testimone manifesti una certa impazienza quando richiesto di precisare le caratteristiche del ronzino in questione: “Interrogatus cuiusmodi erat runcinus ille, respondit: ‘tales quales currunt per terram’”; né che concluda la sua deposizione piuttosto bruscamente: “et dicit quod nescit aliud: ‘quod dicam vobis plus?’”.

Alla deposizione di Martino Delfino fanno eco altre testimonianze, come quella di Guglielmo de Pertuso, il quale ancora bambino vide Gribaldo e Guidotto al seguito del vescovo, ma precisa che “serviebant ei quia erant vasalli”; o quella ancor più esplicita del “dominus” Meardo. Costui ricorda di essere stato armato cavaliere dal vescovo Gaimaro, il quale gli regalò per l'occasione un cavallo che aveva appartenuto in precedenza a “domino Iohanne de Rundeçono”; e prosegue di aver visto quest'ultimo “servire episcopo sicuti ipse faceret et alii vassalli”. Alla richiesta se questo servizio

¹⁷G. Sergi, *I rapporti vassallatico-beneficiari*, in *Atti del X Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1986, pp. 144 sgg., 160.

¹⁸A. Corna, F. Ercole, A. Tallone, *Il Registrum Magnum del comune di Piacenza*, Torino, 1921 (B.S.S.S., 95), p. 134. A Ivrea, allorché il vescovo convoca solennemente i suoi vassalli, si tratta sempre di personaggi di rilievo, appartenenti alle maggiori famiglie cittadine e alle consorterie signorili del contado, e in gran parte cavalieri addobbati. Nel 1182 un'investitura feudale del vescovo Gaimaro è concessa alla presenza, e col consenso esplicito, di dieci vassalli, cinque dei quali cavalieri addobbati, fra cui sono compresi i più bei nomi dell'aristocrazia eporediese, vercellese e canavesana (Durando, op. cit., doc. 42). Nel 1227 il vescovo Oberto fa “vocari et congregari vassallos ecclesie Yporiensis”, per dichiarare i feudi che tengono dalla chiesa d'Ivrea, “cum casu fortuitu incendii magnam partem de scripturis suis amiserit in camera sua”; fra i trenta vassalli che rispondono all'appello, in maggioranza cavalieri, vi sono il marchese di Monferrato e i conti di Valperga, di S. Martino e di Cavaglià (Gabotto, op. cit., doc. 118). L'impressione è confermata da documenti di altre zone del Piemonte, come quello del 1256 con cui il vicario di Tommaso di Savoia investe due fratelli di beni in Sommariva e Caramagna “in rectum et gentile feudum, anticum, paternum et avitum... ita nobiliter et gentiliter ut eorum pater predictus condam tenebat”, e impegna il signore a difendere in ogni circostanza i feudatari, “sicut nobilis dominus suis nobilibus vasallis facere tenetur”: dove quel “nobilibus” apposto a “vasallis” non fa pensare a una contrapposizione con altri vassalli non nobili, ma appare piuttosto, nel voluto parallelo col “nobilis dominus”, una sottolineatura della condizione nobiliare inerente al rapporto vassallatico (B. Baudi di Vesme - E. Durando - F. Gabotto, *Carte inedite e sparse sui signori e luoghi del Pinerolese fino all'anno 1300*, Pinerolo, 1909 (B.S.S.S., 3/2), doc. 171. Va detto tuttavia che a Ivrea, qualche anno dopo l'età di cui ci occupiamo, accade d'incontrare concessioni di terra non in feudo nobile, ma “per rectam censariam et perpetualem teneturam”, esplicitamente assoggettate al pagamento del fodro, e in cui tuttavia al concessionario è richiesto di giurare fedeltà “sicut facit vasalus domino suo”; indizio forse di una diffusione della terminologia vassallatica anche al di fuori del mondo aristocratico (Gabotto, op. cit., doc. 169, anno 1239).

¹⁹Il Menant, op. cit., p. 294, afferma che il rituale d'investitura e il giuramento di fedeltà degli “scutiferi” sono gli stessi dei vassalli, ma c'è motivo di credere che a Ivrea le cose vadano diversamente: non si comprenderebbe, altrimenti, perché a qualche testimone sia chiesto di precisare “cum qua re facta fuit investitura, et quod datum fuit pro investitura... et si instrumentum factum fuit... et si sacramentum fidelitatis ibi factum fuit”. Si noti in proposito che il Gabotto attribuisce a un teste l'affermazione “quod guayta et sacramenta debent precipi Bono Iohanni sicuti sibi et aliis” (Gabotto, op. cit., doc. 60, p. 83); ma in luogo di “sacramenta” si legga “scaravuata”.

fosse prestato in cambio del feudo che Giovanni teneva dal vescovo, il testimone ribatte tranquillamente: “quare serviret ei nisi pro feudo?”. Nello stesso senso va la deposizione di Giovanni da Ponte, il quale vide bensì Gribaldo menare un ronzino al seguito del vescovo, ma tiene a sottolineare che a suo giudizio non si trattava di un obbligo, giacché “suprascriptus Gribaldus ibat cum episcopo Gaymario sicuti cum domino suo cum volebat pergere secum suprascriptus Gribaldus; cum nolebat stabat domum”. E perché il significato di questa precisazione sia ben chiaro, il teste insiste: “set non ibat sicut scutifer, immo sicut nobilis homo”²⁰.

Si delinea dunque fra i testimoni un partito secondo cui il padre e il nonno di Bongiovanni e Ottone erano stati bensì dipendenti del vescovo, ma dipendenti pienamente liberi, vassalli nel senso più proprio del termine, tenuti a un servizio più onorevole di quello dovuto dagli “scutiferi”, e perciò considerati comunemente come nobili. L’impostazione dell’interrogatorio suggerisce che accertare questa qualità nobiliare riconosciuta dall’opinione pubblica alla famiglia permetterebbe automaticamente di risolvere la questione sulla natura del feudo che essa tiene dal vescovo, e degli obblighi che ne derivano: poiché essere nobile, nel linguaggio dei testimoni e di coloro che li interrogano, non significa in alcun modo richiamarsi a una presunta qualità nobiliare preesistente al formarsi dei vincoli di dipendenza, ma equivale senz’altro a tenere un feudo “gentiliter”, in cambio di prestazioni militari che solo una famiglia di tradizione cavalleresca può assicurare²¹.

²⁰Il Brancoli Busdraghi, op. cit., p. 142, ha citato questa deposizione per dimostrare che sul principio del Duecento i doveri del vassallo avevano ormai un carattere fondamentalmente negativo, limitandosi all’impegno di non nuocere al signore, e che il detentore di un feudo nobile “non può essere obbligato a servire contro la sua volontà”. Il teste, tuttavia, si riferisce a occasioni in cui Gribaldo accompagnò il vescovo munito proprio di un ronzino, e sottintende che a un tale accompagnamento il detentore di un feudo nobile non poteva essere obbligato; non è dunque possibile trarne conclusioni relativamente al servizio dovuto dai feudi militari. Per contro ser Meardo parla esplicitamente del servizio ch’egli e altri vassalli debbono al vescovo in cambio dei loro feudi, pur senza precisarne la natura; e altri documenti piemontesi dimostrano che ancora a quella data il servizio con armi e cavalli prestato dai vassalli al signore poteva essere considerato come un obbligo, seppur di natura ben diversa da quelli che gravavano sui rustici (cfr. sopra, n. 11). Vi sono tuttavia casi, anche nella documentazione eporediese, in cui la concessione del feudo è esplicitamente svincolata dalla prestazione di un qualsivoglia servizio: in quello stesso 1211 Giacomo del Solaro investe il notaio Aimone di beni in Perno e Bienca, “per rectum et gentile feudum”, con la sola condizione, “loco fidelitatis quam suprascriptus Iacobus ei remisit, ut suprascriptus Aymo vel heredes sui surgant suprascripto Iacobo vel eius heredibus obviam semel in anno, nec aliud servicium teneatur facere”; e ancora, il contratto precisa che se per caso Aimone dovesse trascurare di compiere quel gesto ricognitivo, “nec tamen amitteret suprascriptum feudum” (Gabotto, op. cit., doc. 61). In questo caso tuttavia l’investitura feudale, per cui il notaio Aimone paga 40 soldi, non è che la copertura giuridica di una compravendita fra cittadini; siamo di fronte, cioè, a un uso elastico dello strumento feudale, che ha ben poco a che fare con l’impianto tradizionale delle relazioni fra signori e vassalli in ambito rurale, svincolato com’è dalla prestazione della fedeltà (cfr. a questo proposito G. Rippe, *Feudum sine fidelitate. Formes féodales et structures sociales dans la région de Padoue à l’époque de la première commune (1131-1236)*, in *Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen Age - Temps modernes*, 87 (1975), pp. 187-239). Più pertinente appare la causa che oppose nel 1220 il vescovo Oberto a un suo vassallo d’Albiano, il quale, dopo essere stato condannato per insubordinazione, ottenne il perdono semplicemente impegnandosi a non prestare “ausilium vel consilium” ad alcun avversario del vescovo; senonché la promessa, egualmente richiesta al vassallo e solo apparentemente generica, di essere fedele al vescovo “sicut faciunt alii sui boni homines de Albiano” potrebbe alludere implicitamente a un qualche servizio obbligatorio (op. cit., doc. 92). Si noti in proposito che nel 1232 il medesimo vescovo, investendo un Simone “de domina Richelda” di beni in Albiano “per rectum, gentile, honorificum et perpetuum feudum”, prevede espressamente che il vassallo debba prestare “illud servicium quod predicte res sive illi que eas tenent facere tenentur vel facere consueverunt, sive ad castrum Albiani sive alio modo”; formula che parrebbe alludere addirittura alla sopravvivenza di un servizio d’*estage* al castello (op. cit., doc. 130). S’intende che questo regime non si applica ai feudi che altrove si direbbero maggiori, o capitaneali, quelli cioè concessi dal vescovo ai consortili signorili del contado, e consistenti in castelli e diritti giurisdizionali. In questi casi le prestazioni richieste hanno carattere puramente ricognitivo, assumendo connotazioni più concrete soltanto quando si tratta di accompagnare il vescovo a Roma per l’incoronazione imperiale (in tali occasioni, ad esempio, i consorti di Montalto “debent eligere unum ex eis militem qui eat cum domino episcopo Yporiensis”, peraltro a spese del vescovo: op. cit., doc. 158; e cfr. doc. 118). La questione, evidentemente, va studiata in modo più sistematico; mi sembra comunque di poter concludere, in via provvisoria, che all’inizio del Duecento le prestazioni richieste ai detentori di feudi nobili erano puramente simboliche solo quando si trattava dei feudi concessi dal vescovo ai “domini” del contado, o quando l’investitura mascherava in realtà una normale compravendita; mentre conservavano il carattere di un vero e proprio “servitium” nel caso dei feudi concessi dal vescovo a semplici vassalli rurali.

²¹S’intende che questo criterio ha valore a un livello sociale non troppo elevato, al di sotto cioè delle famiglie di signori bannali, o di “castellani” come si dice nella zona d’Ivrea, che esercitavano la giurisdizione su parte del contado, e da ciò

Sotto questo profilo le risposte dei testimoni sono piuttosto eloquenti: ben undici su diciannove affermano senz'altro che gli antecessori di Bongiovanni erano nobili, o almeno riconoscono di averlo sentito dire; gli altri non ne sanno nulla, ma nessuno si spinge ad affermare senz'altro che non fossero tali. Nella maggior parte delle risposte, la nobiltà della famiglia e il fatto ch'essa teneva terra dalla chiesa di Ivrea "gentiliter" appaiono perfettamente intercambiabili, come del resto dovevano essere nella domanda; così un testimone, "interrogatus si scit antecessores Boni Iohannis esse nobiles et quod tenerent hoc feudum gentiliter, respondit quod nescit utrum tenerent gentiliter vel vilaniter". Occorre peraltro aggiungere che agli occhi dei testimoni tenere un feudo "gentiliter" non implica soltanto una determinata forma giuridica del possesso, ma un adeguato stile di vita, che può diventare esso stesso prova della nobiltà della famiglia, e della natura onorevole della sua dipendenza. Così il notaio Aldeprando, quel medesimo che "vidit dominum Iohannem de Rondeçono stare ad Albianum bene et gentiliter ad domum suam", richiesto di precisare "si tenebant hoc feudum gentiliter", risponde di averlo appena detto, salvo ripetere poi nel modo più esplicito che sì, la famiglia era nobile: "respondit sicut dixit, et dicit quod erant boni homines et gentiles".

Non è forse privo di significato il fatto che proprio i più autorevoli fra i testi laici siano anche i più convinti della nobiltà della famiglia di Bongiovanni: ser Meardo, dopo aver attestato che Giovanni di Rondissone era vassallo del vescovo al pari di lui, "interrogatus si antecessores Boni Iohannis erant gentiles et tenebant hoc feudum gentiliter, respondit quod ipsi erant de gentilioribus terre". Non si può non pensare alla solidarietà che un altro cavaliere, "dominus Azo", manifestò a Ughetto di Sarna, nel processo aretino del 1238 studiato dal Tabacco, assicurando ch'egli viveva "more militum", ed era "homo liber et magni honoris", sebbene, come emerse in seguito, Ughetto fosse davvero, per nascita, un servo dell'abbazia di S. Fiora²²: in queste testimonianze di compagni d'arme parrebbe di scorgere una solidarietà cavalleresca determinata assai più dal ricordo del comune genere di vita che non dalla fierezza della schiatta.

Assai più caute, e forse non per caso, le testimonianze dei due canonici. Rodolfo Caudera, richiesto se i predecessori di Bongiovanni "tenebant hoc feudum gentiliter, respondit quod audivit dicere", ma, aggiunge subito, "vidit quod serviebant cum runcino", quasi a smentire con un fatto concreto quella che dopo tutto era soltanto una diceria; alla domanda se erano nobili, "respondit quod audivit dicere quod erant gentiles", ma anche in questo caso si premura di correggere un'ammissione già di per sé poco impegnativa, aggiungendo "quod audivit dicere quod quando episcopus accipiebat in aliis hominibus Albiani accipiebat in eis". Quanto a ser Bonizo, anch'egli ricorda il servizio prestato col ronzino da Gribaldo e Guidotto, e perciò non si sente di affermare senz'altro che essi "tenebant feudum gentiliter"; alla domanda se i due fratelli erano nobili, "respondit quod ipse tenebat eos pro bonis hominibus et gentilibus, set non vidit quod essent milites".

La risposta suggerisce un'interpretazione della dignità cavalleresca non dissimile da quella che il Gasparri propone per il mondo urbano, e cioè ch'essa costituisca un elemento importante, ma non indispensabile della condizione nobiliare²³. E' possibile tenere terra "gentiliter", servire con armi e cavalli, e dunque passare agli occhi di tutti per nobili, senza essere stati armati cavalieri; ma poiché soltanto nella cerchia delle famiglie in possesso di feudi militari è diffuso il rituale dell'addobramento, essere "miles" rappresenterebbe una prova indiscutibile di appartenenza a quell'ambiente: ed è proprio il fatto di non poter dare tale prova che ser Bonizo intende sottolineare. A questo proposito potrebbe, a dire il vero, insorgere una piccola difficoltà, poiché quel titolo di "dominus" che in quasi tutte le deposizioni troviamo attribuito a Giovanni di Rondissone porta a pensare che egli fosse stato, lui sì, cavaliere addobbato: ma per l'appunto Bonizo, che dichiara quarantatré o quarantaquattro anni, ha appena chiarito che la sua deposizione vale soltanto per la generazione di Gribaldo e Guidotto; "de aliis nescit quia non vidit".

traevano la propria legittimazione nobiliare. Cfr. in proposito, per un'altra area del Piemonte, le considerazioni di R. Bordone, *Progetti nobiliari del ceto dirigente del comune di Asti al tramonto*, in *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*, 90 (1992), p. 475 sg.

²²Tabacco, *Nobiltà e potere* cit., p. 4 sg.

²³Cfr. Gasparri, op. cit., sp. p. 125 sg.

Prescindendo, per un momento, dalle sfumature di dubbio che i due canonici si premurano d'introdurre nelle loro deposizioni²⁴, risulta comunque alquanto confortata l'impressione che la famiglia di Bongiovanni fosse davvero considerata a pieno titolo parte della cerchia dei vassalli militari del vescovo. E che fosse proprio così è attestato anche da un'altra indicazione che emerge dalle deposizioni, ancor più sbalorditiva per noi, sebbene non per i giudici, che l'avevano espressamente sollecitata. La domanda rivolta alla maggior parte dei testimoni sembra infatti essere stata, nella sua forma completa, "si scit quod antecessores Boni Iohannis sint nobiles et quod teneant illud feudum unde agitur gentiliter et quod sint capitanei". A quest'ultima domanda molti risposero di non saperlo, ma un teste affermò di aver sentito dire "quod avus Boni Iohannis fuit capitaneus de Rondeçono... et quod ecclesie sanctorum Nicholai et Vincencii erant de suo dominio et super suam terram", e un altro ribadì che per quanto aveva sentito, "Bonus Iohannes est cataneus et quod habet sacerdotem sub se".

Sono due sole deposizioni, ma sufficienti per proiettare ancor più verso il vertice della scala sociale la famiglia in questione. Ser Giovanni da Rondissone era considerato addirittura fra i "capitanei", non solo cioè fra i vassalli del vescovo, ma fra quelli che tenevano in feudo da lui le chiese della diocesi²⁵; e ancora suo nipote Bongiovanni, nonostante il declino della famiglia e l'appesantirsi degli obblighi che era tenuto ad assolvere, passava per tale agli occhi di qualcuno. Si spiega allora che ser Meardo, interrogato sulla nobiltà della famiglia, rispondesse con qualche sorpresa "quod ipsi erant de gentilioribus terre", così come si spiega l'ironia di quel testimone che, interrogato sull'estensione del feudo tenuto dalla famiglia, lo aveva localizzato dal Gran San Bernardo fino a Monte Bardone. Per quanto è possibile districarsi fra le deposizioni contraddittorie rese dai diciannove testimoni, parrebbe a questo punto difficile negare che i predecessori di Bongiovanni fossero stati ben più che dei semplici "scutiferi" di origine contadina.

Restava comunque agli arbitri un mezzo per cercar di orientarsi nel labirinto delle testimonianze, e l'andamento dell'interrogatorio mostra come essi vi abbiano fatto ampiamente ricorso. In linea di principio sarebbe dovuto esistere un criterio infallibile per distinguere fra i vassalli, la cui consuetudine con le armi comportava l'esenzione dagli oneri vicinali, e gli scudieri, che nonostante una certa preminenza sociale ed economica nel luogo d'origine erano pur sempre membri della comunità soggetta alla volontà del "dominus", al pari degli altri rustici. Si trattava di stabilire se Bongiovanni, e prima di lui il padre e il nonno, fossero soggetti al pagamento del fodro e agli altri oneri gravanti sui "vicini" di Albiano; nove testimoni su diciannove risultarono in grado di rispondere a questo interrogativo, sia pure con notevoli varianti fra l'una e l'altra deposizione.

Un solo teste è in grado di dire qualcosa circa la generazione più antica, e testimonia che "sepe vidit litem inter episcopos et avum suprascripti Boni Iohannis, et quod episcopi petebant ei

²⁴La consonanza fra le due testimonianze si manifesta anche altrove. Fra le domande che i giudici pongono ai testi c'è anche quella di rito "si est pactus de furto vel condemnatus"; non è certamente un caso che i due canonici, e soltanto loro, a questa questione potenzialmente imbarazzante rispondano scherzando: Bonizo "respondit quod non diceret, set quando voluerit accipere penitenciam dicet veritatem", Rodolfo "respondit quod non dedit se brigam, set quando erant pueri interfecit anserotos".

²⁵Il fatto che in entrambe le testimonianze la qualifica di "capitaneus" si accompagni alla menzione delle chiese, o dei sacerdoti, dipendenti prima da Giovanni di Rondissone e poi da Bongiovanni induce a ipotizzare che proprio questa fosse, agli occhi dei testimoni, la caratteristica distintiva di un "capitaneus"; un dato non irrilevante se si pensa che due secoli prima proprio la concessione delle pievi in beneficio ai vassalli dell'arcivescovo aveva permesso ai "capitanei" milanesi di coagularsi in un gruppo dall'identità riconosciuta (C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, Roma-Bari, 1974², pp. 178-190; ma si vedano le correzioni di G. Tabacco, *Vassalli, nobili e cavalieri nell'Italia precomunale*, in *Rivista Storica Italiana*, 99 (1987), pp. 260-265). Non credo invece che il documento, l'unico dell'area eporediese in cui compaia questo appellativo, possa essere interpretato come una conferma dell'identità, pur consueta in Lombardia (Brancoli Busdraghi, op. cit., p. 85 n.), fra capitaneo e "dominus loci". E' questa l'interpretazione di Renato Bordone, secondo il quale "un testimone, per sostenere la *gentilitas* del vassallo ritenuto *villanus* dal vescovo, dichiara che il personaggio è *cataneus*, poiché teneva alle sue dipendenze un sacerdote e 'accipiebat tortum et drictum in hominibus', identificando chiaramente il capitaneo con il *dominus loci*" (R. Bordone, *"Civitas nobilis et antiqua". Per una storia delle origini del movimento comunale in Piemonte*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società*, Torino, 1985, p. 39). Senonché lo studioso ha qui inavvertitamente sintetizzato due diverse deposizioni, l'una, di Alberico, in cui si afferma che Bongiovanni "est cataneus et quod habet sacerdotem sub se", l'altra, di Bonagente, in cui si parla invece di Gribaldo e Guidotto, ricordando che il vescovo "accipiebat tortum et drictum in eis sicuti in aliis hominibus Albiani" (Gabotto, op. cit., doc. 60, pp. 83 e 86).

fodrum, set non vidit ut daret”. Sulla generazione di Gribaldo e Guidotto le testimonianze sono più numerose, ma irrimediabilmente contraddittorie: Oberto Sudio, egli stesso scudiero del vescovo, “audivit dicere quod episcopus Gaemarius imposuit Gribaldo fodrum”, e il canonico Rodolfo Caudera, come si è visto, “audivit dicere quod quando episcopus accipiebat in aliis hominibus Albiani accipiebat in eis”; al contrario Guido d’Occimiano, che ricordiamo come un teste alquanto favorevole ai convenuti, “testatur quod sepe frequentabat in domo Gribaldi et in ayra, nec unquam vidit quod Gribaldus daret fodrum nec taglam nec bannum”.

L’altro canonico presente fra i testimoni, ser Bonizo, crede di saperne di più: benché Gribaldo e Guidotto servissero il vescovo col ronzino, egli vide che il vescovo “non remittebat eis fodrum, quod quando accipiebat in aliis hominibus Albiani, quod ipse accipiebat in eis; tamen ipsi conquerebantur dicendo quod non debebant dare fodrum et servire feudum, dicendo quod multum gravabat eos; nec ipse propter hoc dimittebat”. Prestando fede a questa testimonianza, ci ritroveremmo in un contesto assai simile a quello individuato da François Menant, là dove osserva che in linea di principio il “feudum scutiferi” avrebbe dovuto essere gravato soltanto dalla prestazione del ronzino, del resto già abbastanza gravosa in quanto dovuta ad arbitrio del signore; ma che ad essa si aggiungevano non di rado altri oneri, tanto che spesso gli scudieri tentavano di far passare il loro feudo per una semplice censiva, ove non riuscissero a trasformarlo invece in un feudo onorevole²⁶.

Quali obblighi, oltre al fodro, potevano essere considerati distintivi di una condizione di dipendenza inferiore a quella vassallatica? Un teste, a proposito ancora di Gribaldo e Guidotto, afferma che il vescovo “accipiebat tortum et drectum in eis sicuti in aliis hominibus Albiani... Interrogatus quid accipiebat in eis, respondit quod quandoque accepit vinum, quandoque denarios, et quandoque recesserunt omnes propter tortum quod eis faciebat episcopus”. Ancora una volta, dunque, ci troviamo di fronte a un’imposizione giudicata arbitraria dagli interessati, e ci rendiamo conto di come la controversia abbia potuto trascinarsi così a lungo: poiché il padre e lo zio di Bongiovanni erano comunque uomini abbastanza agiati e rispettati da poter semplicemente rifiutare le pretese del vescovo, senza che questi disponesse dei mezzi per costringerli immediatamente all’obbedienza²⁷.

Il medesimo testimone introduce un’altra precisazione significativa: “Interrogatus qualiter scit quod pro hoc feudo abstulisset eis, respondit quod credit quod pro hoc feudo auferret”. La testimonianza, cioè, allude a una giurisdizione esercitata dal vescovo sulla famiglia, che si concretizzava all’occorrenza in esazioni in natura e in denaro; ma era una giurisdizione, si specifica, connessa al feudo che i predecessori di Bongiovanni tenevano dal vescovo. Quest’ultima precisazione è rilevante, poiché appare chiaro dal contesto che la famiglia in questione non era radicata esclusivamente in Albiano. Il nonno di Bongiovanni era detto “de Rondeçono”; Gribaldo, secondo il notaio Aldeprando, “stabat ad Veronum et ad Albanum”; taluni testimoni, richiesti di specificare dove si trovava il feudo che Bongiovanni teneva dalla chiesa d’Ivrea, rispondono “in territorio Albiani et alibi”, e qualcuno precisa “in Yporeia, in Bolenguo, et in Albiano et in Blenca”, se non addirittura, come si è visto, “a monte Iovis usque ad montem Bardonom”. Si trattava insomma di un complesso di beni cospicui, dislocati sul territorio di diverse comunità; se dunque la famiglia era soggetta alla giurisdizione del vescovo, ciò non avveniva, afferma il teste, in quanto abitante in Albiano, ma piuttosto in virtù della terra che ne teneva²⁸.

²⁶Menant, op. cit., p. 295 sg.

²⁷La stessa disposizione all’insubordinazione traspare dal racconto di un altro teste, secondo il quale “episcopus Gaymarius stabat semel in lobia et Guiottus et Gribaldus erant inferius in curia, et dixerunt domino episcopo quod ipsi volebant recedere et volebant dimittere equum et ipse faceret quidquid vellet, et si moreretur, quod ipsi restituerent ei alium”.

²⁸E’ possibile, del resto, che anche il fodro sopra menzionato non rappresentasse un onere propriamente signorile, ma piuttosto un’esazione imposta a quanti tenevano terra a censo dal vescovo, e proporzionata all’entità della concessione: in un atto di accensamento “per rectam censariam et perpetualem teneturam”, infatti, il vescovo Oberto precisa l’obbligo di “dare ei fodrum secundum quantitatem reddituum suprascriptarum rerum” (Gabotto, op. cit., doc. 169). Il fodro senz’altre qualifiche va in ogni caso distinto dal cosiddetto “fodrum regale”, comunemente richiesto dal vescovo ai suoi concessionari; quest’ultima imposta consisteva in un prelievo fisso, di importo solitamente pari al censo annuo, e si riscuoteva a ogni venuta in Italia dell’imperatore.

Quando si viene a parlare non più del padre e del nonno, ma di Bongiovanni in persona, le testimonianze si fanno più fitte e più convergenti, lasciando assai netta l'impressione che col passare del tempo gli obblighi imposti dal vescovo si siano fatti più gravosi. Un teste, interrogato se Bongiovanni fosse stato investito "gentiliter", risponde di non saperlo, "set audivit dici quod fodrum sibi imponitur sicut aliis"; è vero che ammette di non averlo mai visto pagare, ma aggiunge che "guayta et scaravuata debent precipi Bono Iohanni sicut sibi et aliis... et scit quod precipitur Boni Iohanni pergere ad laborandum ad molendinum episcopi sicut aliis precipitur, et ita vidit". Egualmente un altro teste "scit, si fodrum comuniter imponitur in villa, quod imponitur Bono Iohanni sicut aliis, set nescit si dat vel non"; ma poco prima ha dichiarato che Bongiovanni è costretto a prestare "guaytam et scaraguaytam in castro sicuti alii... et si vicinium fit in villa ad aptandum villam, quod Bonus Iohannes facit sicut alii". Un terzo teste, quel Guido d'Occimiano che pure abbiamo già potuto giudicare piuttosto favorevole a Bongiovanni, ammette che quest'ultimo "facit vuatam et scarvuatam et vicinitatem sicuti alii vicini"; e un quarto conferma "quod Bonus Iohannes et homines sue domus faciunt guaytam et scarvuatam in castro Albiani sicuti alii homines illius ville, nec aliud scit nisi quod facit vicinitatem sicuti alii vicini". Il quadro, dunque, si va precisando, nonostante le contraddizioni dei testimoni. Il vescovo voleva far pagare il fodro a Giovanni di Rondissone, ma non vi riuscì mai. I suoi figli, Gribaldo e Guidotto, a volte lo pagavano, pur protestando di essere gravati indebitamente; protesta che del resto non sarebbe sufficiente a collocarli nella cerchia dei dipendenti nobili, poiché anche i semplici "scutiferi" potevano essere esentati dal fodro in cambio delle altre loro prestazioni. Bongiovanni, infine, fa il possibile per non pagare il fodro, ma illegalmente, poiché è sempre compreso nell'elenco dei "vicini" fra i quali il carico dev'essere ripartito; e soprattutto è soggetto, senza discussione, a quegli obblighi vicinali, primo fra tutti la guardia al castello, "guayta et scaraguayta", che in quell'età, come ha mostrato Aldo Settia, gravano collettivamente sui rustici in tutta l'Italia padana²⁹.

3. Il 4 maggio 1212, più di sei mesi dopo aver ascoltato i testimoni, Oberto Raimondo e Boamondo del Solero convocarono le parti nel palazzo episcopale d'Ivrea, per ascoltare le loro arringhe e pronunciare la sentenza. Il procuratore del vescovo chiese che Bongiovanni e Ottone fossero condannati a pagare dieci lire come risarcimento per la mancata prestazione del ronzino, sostenendo "quod terra quam tenent in feudum est de poderio et districtu et successione episcopi Yporiensis". La formula corrisponde precisamente a quella impiegata dal vescovo negli atti di accensamento, in quanto distinti dalle investiture in feudo nobile: l'affermazione va quindi intesa non nel senso che quella terra si trovava almeno in parte in Albiano, luogo soggetto alla giurisdizione episcopale, poiché su ciò non esisteva alcuna contestazione, ma piuttosto nel senso che ricevendola in feudo Bongiovanni e Ottone non avevano conseguito in alcun modo uno statuto giuridico privilegiato, che consentisse loro di sfuggire alla costrizione signorile gravante su tutti i rustici del luogo. Gli arbitri, tuttavia, ritennero che il procuratore non avesse provato il suo caso, e ammisero perciò Bongiovanni e Ottone a difendersi prestando giuramento; i due fratelli giurarono "quod non sunt de fodro neque de banno neque de districto neque de successione suprascripti episcopi", e vennero di conseguenza assolti da ogni pretesa³⁰.

Ma lo stesso giorno il vescovo Oberto, "sedente pro tribunali cum canonicis suis", costrinse i due arbitri a riconoscere di aver già pronunciato in passato una sentenza di condanna contro Bongiovanni e Ottone, nella quale si ribadiva l'obbligo per i due fratelli di prestare il servizio del ronzino, "quia feudum scutiferi erat"; e li obbligò a dichiarare che la seconda sentenza non annullava la prima: "et si quid postea dixerunt, quod dixerunt salva sententia prius lata, et salvo iure ecclesie". Il vescovo, non contento, procedette poi a dichiarar formalmente nulla la seconda

²⁹A.A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XII secolo*, Napoli, 1984, p. 159 sg.

³⁰Per un confronto fra la formula del giuramento prestato dai due fratelli e la formula dell'investitura a censo cfr. ad esempio l'atto del 1239 con cui il vescovo Oberto concede una vigna in Albiano "per rectam et perpetualem censariam... retinendo in se dictus dominus episcopus fodrum, banna, sucessionem et plenam iurisdictionem" (Gabotto, op. cit., doc. 164).

sentenza, obbligando gli arbitri a riconoscere che la loro funzione di “pares curie”, che sola li abilitava a pronunziarsi sulla causa in questione, era già scaduta da tempo: “quoniam elapsus erat eorum officium, quia transactum erat eorum triennium”; sicché la cognizione della causa toccava, semmai, al vescovo stesso e alla sua curia vassallatica. Inutile aggiungere che una nuova sentenza non venne mai pronunciata, e che l’originaria sentenza di condanna acquisì validità definitiva.

Lo conferma, se ve ne fosse bisogno, la causa intentata qualche anno dopo dalla comunità di Albiano a Bongiovanni e Ottone, per costringerli a prestare “vaytam et scaravaytam et omnia alia vicinalia tam in castro quam extra castrum sicut alii vicini Albiani”, nonché a restituire alla comunità certi coltivi ch’essi tenevano, e che secondo il sindaco Giorio d’Albiano erano stati in origine terre comuni. Bongiovanni, chiamato in giudizio non più da arbitri scelti di comune accordo, ma dal giudice del vescovo, pretese di non esser tenuto a prestare guaita e scaraguaita, ma richiesto se in passato l’avesse prestata, e più in generale se fosse tenuto alle altre prestazioni collettive, comprese le meno onorevoli, come ad esempio purgare il pozzo e il fossato, “etiam iubente iudice noluit respondere”. Quanto alle terre contestate, rispose che in effetti appartenevano alla comunità; e il giudice, considerato il suo rifiuto di rispondere, e assodato che abitava ad Albiano e non poteva dimostrare alcuna esenzione, lo condannò a prestare d’ora in poi tutte le opere, nonché a restituire alla comunità la terra usurpata³¹.

La notizia sulle terre comuni di cui Bongiovanni si era appropriato, e che aveva ridotto a coltura, non ci aiuta a decidere se egli fosse il discendente di cavalieri impoveriti, o al contrario di rustici arricchiti; sfruttare a proprio esclusivo vantaggio beni che erano stati, in origine, d’uso comune, magari col pretesto di ridurre a coltura terreni improduttivi, era certamente un abuso consueto fra i nobili, ma non è difficile immaginare nello stesso ruolo quei rustici intraprendenti, il cui scopo era proprio quello di emergere dalla comunità rurale, e di liberarsi dagli obblighi collettivi gravanti sui vicini. La sentenza sfavorevole del 1221 non pose fine, d’altronde, alle aspirazioni della famiglia in tal senso, poiché Bongiovanni, e dopo la sua morte il fratello Ottone, continuarono a non rispettare gli obblighi loro imposti: sicché ancora nel 1243 il vescovo e il comune di Albiano dovettero intentar causa a Ottone, ottenendo dal giudice pavese Pagano Gallo, scelto di comune accordo come arbitro, una sentenza che condannava l’uomo a prestare guaita e scaraguaita e tutti gli altri obblighi vicinali, “cum ipse sit de ipsa villa et de vicinis, et in dicto castro habeat cellarium”, riconoscendogli peraltro il diritto di usufruire con gli altri delle terre comuni e di partecipare ai consigli e all’elezione dei consoli³².

Come si vede, la nostra vicenda s’incrocia ormai con quella dello sviluppo dei comuni rurali; e proprio sotto questo profilo si presenta l’occasione di ribadire ulteriormente il parallelo fra città e campagna tracciato in apertura di queste pagine. Appare evidente dalle carte processuali fin qui esaminate che in una comunità sottomessa alla giurisdizione signorile, com’era Albiano, i vassalli del signore, coloro che tenevano terra “gentiliter” in cambio di un servizio con armi e cavalli, erano esentati da quegli oneri che gravavano uniformemente sugli altri “vicini”. Francesco Panero ha sottolineato di recente l’opportunità di distinguere, nel linguaggio storiografico, fra questi oneri di dipendenza signorile e gli oneri rustici, quelli cioè che gli statuti cittadini imponevano ai rustici; salvo riconoscere che si trattava di obblighi non dissimili, e che potevano diventare indifferenziati nei casi in cui il comune cittadino esercitasse da solo la piena signoria sulla comunità rurale³³. Per parte sua Stefano Gasparri, come prima di lui Giovanni Tabacco, ha osservato che negli statuti cittadini quanti prestano servizio militare a cavallo, purché la prestazione sia tradizionale nella famiglia e si accompagni a un modo di vita cavalleresco, sono esentati “a publicis facionibus”, come a Bologna nel 1250, ed anche, come a Verona nel 1228, “ab omnibus oneribus rusticorum”. Nel primo caso l’esenzione è riferita espressamente tanto ai cittadini, quanto agli abitanti del “comitatus Bononie”; nel secondo caso è ancor più specificamente applicata a uomini abitanti nel

³¹Op. cit., docc. 100 e 101.

³²Op. cit., doc. 180. Sul significato di appartenenza alla comunità, e al tempo stesso di dipendenza dal potere signorile, che comporta il possesso di un “cellarium” nel castello cfr. le osservazioni di Settia, op. cit., pp. 441-456; assai indicativo a questo proposito è anche l’accordo del 1189 fra il vescovo Gaimaro e i “boni homines” di Sessano, ai quali è affidata la custodia del “castrum” di Chiaverano, ma con l’obbligo esplicito di “incellerare” i loro prodotti nel castello stesso (Durando, op. cit., Appendice, doc. 52 bis).

³³Panero, *Servi e rustici* cit., pp. 217-221.

contado, sollevati, in virtù del loro servizio militare, da quelle prestazioni che il comune impone ai rustici delle comunità soggette³⁴.

Non sorprende, allora, che i criteri con cui gli statuti cittadini circoscrivevano l'area del privilegio, e dunque della nobiltà, non appaiano affatto dissimili da quelli con cui i signori locali, nelle campagne, operavano un'analoga scelta; poiché non si tratta più d'individuare un parallelismo fra due realtà separate, ma di riconoscere, di quelle realtà, la profonda compenetrazione. Città e campagna sono due facce della medesima realtà, distinte bensì, anche se in misura variabile, per lo statuto giuridico di coloro che vi abitavano, ma tali da non potersi studiare separatamente. Proprio i protagonisti della vicenda da noi analizzata ne offrono del resto la dimostrazione più eloquente: poiché se è vero che Bongiovanni d'Albiano, e prima di lui suo padre e suo nonno, si muovono in un orizzonte schiettamente rurale, pure in fondo a quell'orizzonte è sempre visibile la città. Quando, nel 1192, il comune d'Ivrea si sottomette a quello di Vercelli, incontriamo alla sua testa, in veste di consoli, quei medesimi Boamondo del Solero e Oberto Raimondo che vent'anni dopo giudicheranno in qualità di "pares curie" la causa famosa; fra gli "Yporiensens" che in quell'occasione giurano fedeltà ai "Vercellenses" sono compresi il futuro procuratore episcopale Giacomo Carta, il notaio Aldeprando, che testimonierà nel 1211, e lo stesso Bongiovanni d'Albiano, che nonostante le successive disavventure era ancora giudicato, evidentemente, qualcosa di più che non un rustico come tutti gli altri³⁵.

Nonostante la riserva suscitata da talune generalizzazioni, riconoscibili ad esempio negli studi di Hagen Keller, non c'è dubbio, come ha ribadito ancora recentemente il Tabacco, che i vassalli vescovili organizzati nelle curie di pari ebbero un ruolo importante nella formazione del mondo comunale, non foss'altro in quanto "furono l'antecedente storico operante come modello... nella formazione delle *societates militum* di età comunale"³⁶. Allo stesso modo si può forse suggerire che i criteri elaborati assai per tempo da vescovi e monasteri cittadini, e presumibilmente anche dagli altri signori rurali, per riconoscere una fascia di privilegio fra i propri dipendenti, sulla base del servizio prestato con armi e cavalli e del connesso formarsi di una tradizione familiare di orientamento cavalleresco, non siano stati privi d'influenza nell'orientare una legislazione comunale volta a regolamentare non soltanto la convivenza fra i "cives", ma anche le relazioni fra l'autorità cittadina e le sempre più ampie zone del contado ad essa sottomesse.

³⁴Tabacco, *Nobili e cavalieri* cit., pp. 43-48; Gasparri, op. cit., pp. 114-121.

³⁵G. Colombo, *Documenti dell'Archivio Comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, Pinerolo, 1901 (B.S.S.S., 8), doc. 13.

³⁶Tabacco, *Vassalli, nobili e cavalieri* cit., p. 267. Cfr. H. Keller, *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien (9.-12. Jahrhundert)*, Tübingen, 1979, pp. 17-61, e per un'indispensabile correzione R. Bordone, *Tema cittadino e "ritorno alla terra" nella storiografia comunale recente*, in *Quaderni Storici*, 52 (1983), pp. 255-277, nonché Id., *"Civitas nobilis et antiqua"* cit., sp. pp. 36-42.